

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2675

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDI, CATONE, FRANCESCO DE LUCA**

Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

*Presentata il 17 maggio 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è diretta a dare voce alle molteplici richieste provenienti dal mondo delle autonomie locali formato, soprattutto, dai numerosi, piccoli, comuni, ovvero dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che costituiscono una significativa realtà del nostro Paese.

Non si ritiene più opportuno ignorare le vicende relative a casi di « terzo mandato » del sindaco o del presidente della provincia approdate alla Corte costituzionale e le motivazioni che sono alla base della scelta di limitare la possibilità di un « terzo mandato ». L'evidente disparità di trattamento rispetto alla mancanza di una norma analoga per l'elezione dei presi-

denti delle regioni o per tutte le altre cariche elettive non appare assolutamente giustificata.

Se l'intento del legislatore era quello di impedire la creazione di piccole dittature e dei conseguenti malcostumi amministrativi, lo stesso non ha tenuto conto della realtà specifica che vivono i piccoli comuni nei quali i sindaci vivono un contatto diretto e fiduciario con i propri concittadini, che ripongono speranze nel loro operato, speranze che molto spesso, per non essere deluse, richiedono tempi prolungati.

Non si riesce a comprendere, quindi, il reale motivo per il quale, dopo aver previsto l'elezione diretta del sindaco, i

cittadini non possano essere messi in grado di poter rieleggere un primo cittadino ritenuto competente e in grado di guidare ulteriormente e proficuamente la propria amministrazione. Questo divieto costituisce a nostro avviso una vera e

propria limitazione al principio democratico, poiché il sindaco costituisce un'espressione diretta della volontà popolare e, in quanto tale, la stessa non può sopportare limitazioni precostituite e prive di motivazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *3-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ».

€ 0,30



\*15PDL0029810\*